

INDIRIZZO DI SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO.

È con piacere che rivolgo un cordiale saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose oggi presenti in questa aula; a lei signor Presidente, al Procuratore regionale e a tutti i colleghi un sentito augurio di buon lavoro.

Seguendo l'indirizzo tracciato dalle Linee guida del Consiglio di Presidenza per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 (del. n. 36 del 10 febbraio 2022), mi limiterò (entro i tempi consentiti) a un breve resoconto relativo all'attività svolta nell'anno 2021 dalla Sezione regionale che ho l'onore e l'onere di presiedere dalla fine di maggio, rinviando per un'analisi di dettaglio alla relazione scritta. Non parlerò, quindi delle novità legislative riguardanti le funzioni di controllo, non solo perché lo hanno già fatto, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida, il Presidente della Sezione giurisdizionale e il Procuratore regionale, ma anche perché di tratta di attività di controllo che saranno avviate nell'anno in corso, relativamente alle quali sono ancora in corso di definizione le metodologie nonché i contenuti e gli obiettivi specifici (non solo per il controllo sulla gestione ex art 7 Dl. n 77/2021, conv. in l. n. 108/2021, ma anche per il controllo concomitante ex art. 22 dl. n 76/2020). Altrettanto vale per l'ampliamento della funzione consultiva (ex art. 46, l. n.238/2021)

Proprio per l'esigenza di sintesi appena ricordata, non potrò parlare di tutte le attività che sono complesse e variegate, ma mi limiterò a soffermarmi, sull'attività che penso si possa definire principale, non tanto secondo una scala di importanza, ma certamente perché assorbe la maggior parte delle energie lavorative e perché ha un'ampia platea di destinatari, investendo tutti gli enti locali calabresi.

Intendo riferirmi al controllo finanziario sui bilanci e sui rendiconti degli enti territoriali, intestato alla Corte dei conti dal d.l. n. 174/2021 conv. in legge n. 213/2012.

In verità, il controllo finanziario riguarda anche la Regione di cui si è parlato in sede di giudizio di

parifica (svoltosi nel mese di dicembre), nonché le Aziende Sanitarie.

Tale tipologia di controllo, riconducibile al paradigma dei controlli di legittimità regolarità, è finalizzata a verificare la sana gestione finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ivi compresi quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea e a stimolare gli enti ad intraprendere un percorso virtuoso. Ove la Sezione accerti irregolarità e deviazioni dalle regole di sana gestione finanziaria, cristallizzate nelle leggi contabili nonché nei principi contabili generali e applicati (recepiti in decreti ministeriali), dispone l'adozione di misure correttive che nei casi più gravi (ex art. 148 bis, comma 3 tuel, conv. dalla l. n. 120/2020) possono concretizzarsi anche nel blocco della spesa discrezionale.

Il controllo viene esercitato anche sui piani di riequilibrio sfociando, nell'ipotesi di mancata approvazione del piano medesimo, nell'avvio della procedura di dissesto.

Ben si comprende come si tratti di un'attività che, interessando la gestione finanziaria- economica degli enti, attraverso il veicolo del controllo in qualche modo può incidere sul livello di soddisfacimento dei bisogni delle comunità stanziate sul territorio. Fenomeno, questo l'ampiezza e la conseguenza delle cui implicazioni appaiono maggiormente evidenti nell'attuale momento storico, segnato da un'emergenza pandemica dagli sviluppi ancora incerti che ha inesorabilmente avuto ripercussioni sulla situazione finanziaria - patrimoniale degli enti e che, proprio per questo, non può non essere attenzionata, anche sotto questo profilo, dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue funzioni.

Per una migliore comprensione di quanto esporrò a illustrazione dell'attività svolta dalla Sezione, appare opportuno fare una premessa.

Il quadro complessivo della situazione finanziaria degli enti territoriali calabresi è preoccupante per l'elevato numero di essi che registra gravi criticità, che sono variamente graduate sino a sfociare in uno squilibrio strutturale finanziario determinante il ricorso alla procedura di riequilibrio o nell'ancor più grave impossibilità di svolgere le funzioni fondamentali o erogare i servizi indispensabili; cioè

in un dissesto conclamato.

In Calabria, su 404 comuni, dal 1989 al 2020 sono state attivate 193 procedure di dissesto che hanno interessato 171 comuni,(alcuni dei quali hanno dichiarato il dissesto due volte) I dissesti attivi , relativi cioè al periodo 2017/2020 riguardano 31 comuni (di cui 12 avevano già dichiarato in precedenza il dissesto). Nel 2021 hanno dichiarato il dissesto 7 comuni ¹. Solo 19 delle procedure che tendenzialmente dovrebbero chiudersi in cinque anni, deliberate nel periodo 2001/2016 si sono chiuse con l'approvazione del rendiconto di gestione, in quindici casi risulta ancora aperta.

Tra questi vi è un capoluogo di provincia (Cosenza) e una provincia (Vibo Valentia)

Un triste primato che la nostra regione condivide con la Campania e la Sicilia ; tant' è che è in corso di istituzione presso la Sezione delle Autonomie (cui è demandata la programmazione e il coordinamento dell'attività di controllo svolto a livello regionale) un tavolo delle criticità cui parteciperanno i magistrati delle tre Sezioni all'uopo delegati.

Ulteriore indice sintomatico della precarietà della situazione finanziaria degli enti calabresi è l'elevato numero di essi che ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio; uno strumento straordinario per consentire agli enti che versino in una situazione di deficit finanziario strutturale, non superabile attraverso gli strumenti ordinari di ripiano previsti dagli artt. 193 (misure per il riequilibrio dei bilanci) e 194 (riconoscimento dei debiti fuori bilancio) tuel, di evitare la più penalizzante procedura di dissesto, attraverso la predisposizione e l'attuazione di un programma di ripiano del disavanzo con modalità, appunto, straordinarie ed eccezionali.

In tale contesto, l'obiettivo di risanamento dell'Ente, perseguito attraverso il piano di riequilibrio, mira a realizzare il soddisfacimento dei valori costituzionali dell'equilibrio del bilancio ex art. 81,comma 2 cost e, nel contempo, offre una maggior tutela gli interessi dei creditori dell'Ente che nell'ambito di una procedura di dissesto sarebbero esposti, in conseguenza del ricorso a transazioni,

¹) Si tratta dei comuni di Serra San Bruno, Soveria Mannelli, Sant'Agata d'Esaro, Bisignano, Acquappesa, Casignana, Villa S. Giovanni

a una riduzione del grado di soddisfacimento delle proprie pretese .

La situazione appena descritta rende particolarmente gravose il controllo, nella misura in cui comporta la necessità di verifiche particolarmente approfondite in presenza di rappresentazioni contabili spesso confuse e non corrispondenti ai principi di trasparenza e veridicità.

La gestione finanziaria di un'elevata percentuale degli enti territoriali di questa regione è connotata da tensioni di liquidità resa ostensiva dal reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria e all'utilizzo di entrate vincolate spesso non ricostituite; altre criticità ricorrenti sono integrate dall'insoddisfacente tasso di riscossione delle entrate proprie e in misura ancora maggiore di quelle extratributarie², dal ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali con conseguente esposizione al pagamento di interessi , dalla mancanza di cronoprogrammi di spesa che unitamente alla omessa ricostituzione dei fondi vincolati incide sulla realizzazione di opere pubbliche.

L'ovvia conseguenza è l'esistenza di disavanzi sostanziali ; non sono rari i casi in cui è stata proprio il controllo svolto dalla Sezione a far emergere disavanzi occulti, riconducibili, soprattutto a inadeguati accantonamenti a FCDE e al fondo contenzioso, alla mancata ricostituzione dei fondi vincolati, con evidente impatto favorevole sul risultato di amministrazione.

Tali situazioni, ovviamente non sono esclusive della nostra Regione e sono conseguenza oltre che delle caratteristiche socio-economiche del territorio e di patologie organizzative, anche il portato di una riforma, la c.d. armonizzazione dei sistemi contabili che ha puntato, in prima battuta, sull'emersione dei disavanzi occulti a partire dal c.d. riaccertamento straordinario dei residui. Situazioni, che sono state tamponate con iniezioni di liquidità tramite, cioè, ripetute erogazioni di anticipazioni di liquidità da parte della Cassa Depositi e Prestiti da rimborsare entro un trentennio rimborso, questo, questo che a seguito del sovrapporsi di interventi normativi e decisioni della Corte

² Dal documento approvato dalla Sezione delle Autonomie (del n. 28/Sez. Aut/2019Aud) per l'audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati sui "Sistemi tributari delle Regioni e degli Enti Locali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata, emerge (dati tratti da BDAP), che gli enti della regione Calabria hanno, complessivamente, il più basso tasso di riscossione delle entrate di competenza.

costituzionale (sen. n 4/2020 e n. 80/2021) ha con elevata frequenza, dato luogo all'emersione di ulteriori disavanzi, da ripianare a partire dall'anno 2021).

Pur nel condizionamento derivante dall'emergenza pandemica che, come è noto, ha reso necessario l'utilizzo del c.d. smart working, l'attività svolta è stata intensa sia qualitativamente che quantitativamente. Tutti i comuni calabresi sono stati destinatari nel 2021 di specifiche istruttorie per acquisire elementi integrativi rispetto ai dati forniti dagli organi di revisione sulla base delle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie. Il controllo ha riguardato i rendiconti 2018/2019 anche nella prospettiva delle misure correttive impartite con le precedenti delibere. Quest'anno la Sezione esaminerà nel corso del primo semestre i rendiconti relativi all'esercizio 2020, mentre per il 2021 dovrà attendersi, come è intuitivo, l'approvazione .

Tuttavia, va considerato che nell'ottica della continuità del ciclo di bilancio verranno svolte le opportune verifiche sul bilancio preventivo del 2021 e degli anni successivi ai fini di una visione complessiva dei fatti gestori e della conseguente tempestiva indicazione di misure correttive per eventuali variazioni di bilancio.

Sempre quest'anno dei *focus* specifici saranno appuntati sui “fondi covid”, al fine di comprendere gli impatti finanziari dell'emergenza sanitaria, in una lettura critica che monitori i flussi finanziari destinati ad alimentare interventi legati alla pandemia.

Come è noto, nel 2020 sono stati istituiti numerosi fondi/ristori a sostegno delle perdite di gettito derivanti dalla pandemia; senza pretesa di esaustività, si ricordano il cd. Fondone (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali) previsto dall'art. 106 d.l. 34/2020 (c.d. decreto rilancio) ; il Fondo ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate da IMU, istituito dall'art. 177 d.l. 34/2020 (ripartito con d.m. 22.7.2020 e d.m. 10.12.2020) ; il Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate da imposta di soggiorno, previsto dall'art. 180 d.l. n. 34/2020 (ripartito con d.m. 21.7.2020); il Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, istituito dall'art. 181, c. 5, d.l. n.

34/2020, (ripartito con d.m. 22.7.2020 e d.m. 10.12.2020), il Fondo pulizia seggi elettorali, istituito dall'art. 34 bis d.l. n. 104/2020 (ripartito con d.m. 14.12.2020); l'incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, previsto dall'art. 39 d.l. n. 104/2020 (ripartito con d.m. 14.12.2020); l'incremento ristoro imposta di soggiorno, istituito con l'art. 40 d.l. n. 104/2020 (ripartito con d.m. 14.12.2020); il Fondo per enti in piano di riequilibrio, istituito dall'art. 53 d.l. 104/2020 (ripartito con d.m. 11.11.2020); il Fondo per la sanificazione degli ambienti, istituito dall'art. 114 d.l. 18/2020 (ripartito con d.m. 16.4.2020); il Fondo per lo straordinario della polizia locale, istituito dall'art. 115 del d.l. 18/2020 (ripartito con d.m. 16.4.2020); il Fondo solidarietà alimentare istituito dall'art. 2, c. 1, d.l. 154/2020 (con rimando per la sua attuazione alla Ordinanza Prot. civ. n. 658/2020).

In sostanza, si cercherà di comprendere il *quomodo* dell'utilizzo di questi fondi (laddove il *quantum* è conoscibile in vari modi con la consultazione dei decreti ministeriali di ripartizione e la verifica dei trasferimenti attraverso le varie banche dati). Il rischio potrebbe essere quello di un loro uso improprio per sopperire alle esigenze di cassa; ipotesi non remota, come è stato peraltro confermato da una verifica *random* effettuata su un comune in condizioni di squilibrio finanziario, il quale ha utilizzato i fondi per restituire un'anticipazione non rimborsata nell'esercizio precedente. Anche i meccanismi legislativi di erogazione potrebbero favorire usi impropri; per esempio, nell'ambito del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali è compreso anche un importo (Fondo per la riduzione della Tari) per la riduzione del gettito derivante dalla Tari e/ Tari corrispettivo, determinato con decreto ministeriale sulla base di una stima. Le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate non possono essere considerate libere, ma devono confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese connesse al Covid-19 anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città

metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata entro il 30 giugno 2022.

Nel corso dell'anno la Sezione ha deciso di esercitare il controllo in via prioritaria su quegli enti che, per brevità, potremmo definire inadempienti e che per questo sono stati destinatari di note di sollecito: si tratta di comuni che non hanno dato riscontro alle richieste istruttorie ovvero alle misure correttive impartite dalla Sezione ; in altri casi l'inadempimento è stato posto in essere dagli organi di revisione che non hanno inviato i questionari previsti dalle linee guida.

La pervasività del fenomeno merita una chiosa perché, evidentemente, non è ammissibile che ci si sottragga alla sottoposizione a un controllo che la Corte è obbligata a effettuare e che è finalizzato a garantire la sana gestione finanziaria.

In ogni caso la mancata collaborazione, particolarmente grave da parte dell'organo di revisione, non impedirà alla Sezione di svolgere i propri compiti perché le verifiche saranno effettuate sulla base dei dati estrapolabili dalle varie banche dati in uso (Bdap, Siope, Finanza Locale).

Ringrazio per l'attenzione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE CALABRIA NELL'ANNO 2021

I Controllo sulla Regione.

1.1 Parifica del rendiconto regionale.

1.1.1 Il giudizio di parificazione del rendiconto della regione Calabria relativo all'anno 2020 (progetto di legge approvato con delibera della giunta regionale n. 347 del 11 agosto 2021) è stato celebrato in data 10 dicembre 2021 ed è stato definito con la deliberazione n. 141 del 10 dicembre 2021 con la quale il rendiconto è stato parificato solo parzialmente.

L'eccezione ha riguardato :

- a) i residui attivi di € 48.587.381,05 (iscritti per € 47.121.560,40 nel capitolo E4412004200, per € 1.465.820,65 nel capitolo di E4412004201), relativi allo “schema idrico del Menta”, per i quali è emersa la assenza di copertura e che dovranno essere cancellati dalle scritture contabili;
- b) il risultato di amministrazione al 31.12.2020 (rigo A dell'Allegato), che risulta conseguentemente sovrastimato per € 48.587.381,05;
- c) la “parte accantonata” del risultato di amministrazione al 31.12.2020, dalla quale dovrà essere eliminato dalla voce “Altri accantonamenti” il fondo di € 24.837.935,91, imputato alla voce di spesa U9200301601, previsto per le “passività potenziali” collegate alla “schema idrico del Menta”;
- d) il “totale parte disponibile” – rigo E dello “Allegato a) - Risultato di amministrazione” nella misura in cui, a motivo delle eliminazioni di cui ai punti n. a) e c) del dispositivo, risulta sottostimato per € 23.749.445,14.

Già in sede di parifica dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2018 e 2019, questa Sezione aveva attenzionato l'iscrizione in conto entrata di tali residui attivi e aveva chiesto chiarimenti alla Regione che si era riservata di fornirli dopo l'interlocuzione con il Ministero debitore. All'esito dell'attività istruttoria sul rendiconto 2020, si è potuto accertare che il Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio, a fronte del sollecito da parte della Regione all'erogazione delle risorse, aveva comunicato che l'intervento non trovava più copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2000-2006 stanziato con la delibera del CIPE n. 7 del 16 marzo 2007. Infatti, l'opera (peraltro quasi completamente realizzata con risorse regionali) ” non rientrava tra quelle per le quali era stata mantenuta la copertura finanziaria FSC con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, con la quale si era proceduto all'imputazione delle riduzioni di legge ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della Legge n. 183/2011”.

Ai fini della valutazione di insussistenza dei residui *de quibus*, la Sezione ha, altresì, valutato che a) : il credito non è mai stato movimentato, neanche con l'erogazione della prima tranche a titolo di anticipazione, b) nelle successive interlocuzioni il Ministero ha suggerito la ricerca di un nuovo finanziamento, c) la Regione non ha agito in giudizio per la tutela del proprio credito e solo nel mese di novembre la giunta ha adottato una delibera (n. 4 del 221 novembre 2021) con la quale ha rimesso ogni valutazione sulle iniziative da assumersi per la tutela del credito all'Avvocatura regionale . che da parte sua ha ritenuto congruo l'accantonamento pari a circa il 50% del credito .Il collegio ha, infatti, ritenuto che tale iniziativa non possa avere alcun effetto sul rendiconto 2020, tenuto conto che già prima della sua approvazione (agosto 2021) la Regione aveva avuto notizia della decertificazione del credito (marzo 2021).

1.1.2 Un' ulteriore criticità segnalata nella richiamata decisione, ma non ritenuta ostativa

alla parificazione del rendiconto regionale, è stata individuata relativamente al credito iscritto in entrata per l'importo di € 38.338354,68 afferente a un finanziamento vantato nei confronti del Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti per la realizzazione della diga dell'Esaro- Cameli.

La perplessità, manifestata dalla Sezione sin dall'esercizio 2018, deriva dalla vetustà del credito, insorto sin dal 2002, laddove è stata riscossa solo la prima rata pari a € 10.236.889,15 a titolo di anticipazione, mentre tutte le richieste rivolte sin dal 2006 al Ministero per l'erogazione del restante importo sono rimaste inevase e la realizzazione dell'opera è stata finanziata con risorse regionali.

Tuttavia, considerato che l'Amministrazione ha prodotto documenti da cui non risulta – allo stato – il definanziamento dell'opera e che la Regione ha anche aumentato l'accantonamento al fondo rischi in vista di un futuro possibile contenzioso con il MIT, la Sezione ha ritenuto che i residui attivi in questione possano essere mantenuti nelle scritture contabili al 31.12.2020 e che l'accantonamento a contenzioso – nella misura del 50% del totale- risultasse, allo stato degli atti disponibili, sufficiente.

Il Collegio si è, però, riservato di effettuare ulteriori approfondimenti sul punto in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2021 e ha invitato l'Amministrazione a adoperarsi per la tutela del proprio credito.

1.1.3 Anche nell'esercizio 2020, come in quelli precedenti, non è stata sanata l'anomalia della consistente presenza di pignoramenti sul fondo cassa: al 31.12.2020 le “quote vincolate” sono risultate pari a € 103.559.194,23 su un fondo cassa di € 269.022.331,75; alcune procedure pignoratorie risalgono addirittura ai primi anni del 2000. Il percorso di svincolo avviato sin dal 2019, anche a seguito delle sollecitazioni della Sezione, ha subito dei rallentamenti a causa dell'emergenza connessa all'epidemia da Covid 19.

1.2 Altre tipologie di controllo sulla Regione.

Con specifico riferimento alla relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, si rappresenta che la Sezione, con la delibera n. 59/2021, non ha rilevato anomalie per tutte le trentasette leggi regionali esaminate, la quasi totalità delle quali (trenta) reca la clausola di invarianza finanziaria.

2. Controllo sui gruppi consiliari:

Con la deliberazione n. 41/2021 la Sezione ha dichiarato la regolarità di tutti i rendiconti dei dieci gruppi consiliari, previa verifica della corrispondenza tra le voci del rendiconto e la documentazione a supporto delle spese effettivamente sostenute; inoltre, è stata accertata l'inerenza sostanziale e la riconducibilità della spesa all'attività istituzionale del gruppo, oltre che alle tipologie di spesa consentite dal quadro normativo e regolamentare vigente.

3. Controllo sui Servizi sanitari regionali

Nel corso del 2021 il controllo sul Servizio sanitario regionale si è svolto lungo due direttrici: da un lato sono stati esaminati, ex art.1,c. 166 ,legge 23dicembre 2005,n. 266, i rendiconti di Aziende sanitarie provinciali e Aziende ospedaliere; dall'altro nell'ambito della relazione annessa alla delibera di parifica, la Sezione, ai sensi dell'art. 1,comma 5, d.l. n. 174/2012, ha riferito in ordine alla legittimità e alla regolarità della gestione sanitaria .

Sia per le Aziende sanitarie provinciali che per quelle ospedaliere, tutte rette da commissari straordinari, sono state accertate diffuse irregolarità e illegittimità nell'ambito di gestioni complessivamente opache. I bilanci d'esercizio del 2020 non sono stati approvati dal Commissario per la gestione sanitaria.

La situazione più grave risulta essere quella dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria dove la Sezione ha accertato, tra l'altro, l'impossibilità di ricostruire la massa debitoria aziendale, a causa dell'assenza della pertinente documentazione amministrativa e contabile; inoltre è emersa l'assenza di disponibilità liquide a causa dell'integrale pignoramento del fondo cassa. Si è tentato di ricostruire il quadro contabile della ASP sfruttando i dati in possesso del Ministero della Salute (piattaforma NSIS) e della banca che svolge il servizio di Tesoreria, non essendo possibile disporre di altri documenti. Ne è emersa una situazione debitoria potenzialmente dirompente, con passività che potrebbero toccare i 500 milioni di euro. La Sezione ha impartito alla ASP un percorso correttivo, che prevede azioni di ricostruzione della contabilità che valuterà a scadenze periodiche; il percorso in parola si è però subito rallentato, a causa di misure detentive che hanno colpito numerosi dipendenti dell'Azienda, fra cui il direttore dell'ufficio economico-finanziario.

Queste le criticità riscontrate in tutte le aziende:

- mancata predisposizione e approvazione bilanci di esercizio;
- ritardi nell'approvazione dei bilanci consuntivi per gli esercizi 2016, 2017 e 2018;
- violazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs n. 33/2013;
- reiterate perdite d'esercizio;
- irregolare tenuta della contabilità;
- aumento di alcuni costi, soprattutto per le seguenti voci: “costi di produzione”, “spesa farmaceutica”, “dispositivi medici”, acquisti beni e servizi sanitari e non “manutenzione e riparazione” e “canoni di noleggio”;
- riduzione di ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, nonché di “altri ricavi e proventi”;
- frazionamento di acquisti, in violazione delle norme relative ai sistemi di gara;

- superamento dei parametri di contenimento della spesa per il personale;
- ritardo nei pagamenti, aumento dell'ITP, e conseguente aggravio dei costi;
- ricorso massiccio ad anticipazioni di tesoreria, con maturazione di interessi debitori;
- mancata regolarizzazione dei sospesi;
- inadeguata valutazione dei rischi da contenzioso ed esistenza di somme vincolate per pignoramenti;
- inadeguatezza degli accantonamenti al Fondi rischi e oneri;
- aumento degli oneri straordinari;
- mantenimento non giustificabile di crediti.;
- controllo interno di gestione pressoché inesistente
- disfunzioni organizzative in merito alle procedure di gara per acquisti di beni e servizi; reiterato e illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale in violazione dei principi di derivazione comunitaria, della trasparenza, della concorrenza e della parità di partecipazione.

4. Controllo sugli enti locali

4.1 Controllo ex art. 148 bis Tuel

L'esame dei rendiconti degli enti locali ha assorbito nel corso dell'anno, così come in quelli precedenti, gran parte delle energie lavorative sia per il numero dei comuni esaminati (novantacinque, con l'adozione di altrettante delibere) che per la complessità delle verifiche svolte. Infatti, è stato avviato l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2018/2019; ogni deliberazione adottata ha inoltre comportato contemporaneamente l'esame delle misure conseguenziali assunte dai comuni in esecuzione delle delibere della Sezione

relative agli esercizi 2015/2017, verificandone la congruità rispetto alle criticità rilevate.

Nel complesso, il controllo svolto ha fotografato, così come per il passato, una situazione di forte criticità per la quasi totalità dei comuni dell'intero territorio regionale, evidenziate da risultati di amministrazione costantemente di segno negativo .

Queste le i criticità maggiormente ricorrenti:

- reimputazioni dei residui attivi effettuate in violazione dei principi della c.d. *competenza finanziaria potenziata*;
- non corretta quantificazione del FPV, sia in sede di riaccertamento straordinario che in quella di rendiconto di gestione,
- assenza o inattendibilità dei cronoprogrammi di spesa ;
- mantenimento in bilancio di residui attivi e passivi vetusti che avrebbero già dovuto essere cancellati in quanto insussistenti ;
- irregolare contabilizzazione dell'anticipazione liquidità (d.l. n. 35/2013, d.l. 31 agosto 2013, n.102; d.l. 24 aprile 2014 n. 66; d.l. n. 78/2015) e mancato accantonamento nel risultato di amministrazione
- mancanza o inadeguatezza dell' accantonamento al fondo contenzioso o dell' indennità di fine mandato, così come disciplinati dal principio contabile 5.2, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, lettera h) e i); con riferimento all'indennità di fine mandato si specifica, tuttavia, che nella maggior parte dei casi ci si è trovati di fronte ad errate modalità di contabilizzazione, (tra i residui anziché nell'apposito fondo)
- mancato o inadeguato accantonamento del FCDE in sede di riaccertamento straordinario;
- percentuali basse di riscossione delle risorse proprie, inefficienza dell'attività di

- contrasto all'evasione tributaria e difficoltà nello smaltimento dei residui;
- insufficienza delle risorse di cassa e sistematico ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
 - mancata ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati per cassa nel corso degli anni e delle anticipazioni di tesoreria;
 - presenza di numerosi debiti fuori bilancio, con particolare riferimento ai debiti derivanti da sentenze esecutive;
 - scarsa attendibilità delle previsioni di entrata;

In sede di esame dei rendiconti relativi all'esercizio finanziario 2019, è stata verificata la difficoltà di gran parte dei comuni a contabilizzare il FCDE nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 con la conseguenza di far emergere un peggioramento del risultato di amministrazione. Molti dei comuni calabresi si erano, infatti, avvalsi della facoltà di quantificare il FCDE con il metodo semplificato nonché di utilizzare il FAL per la sua copertura,

Gli enti sono stati, altresì, richiamati sulla necessità di attenersi, in sede di rendiconto 2020, alla pronuncia della Consulta n. 80/2021. A tal fine è stato segnalato quanto previsto per la corretta contabilizzazione dell'accantonamento a FAL dal dm 1 settembre 2021 .

Si è riscontrata la ricorrente difficoltà dei comuni all'adozione di misure conseguenziali alle criticità riscontrate dalla Sezione in sede di esame dei rendiconti 2015/2017 e, in qualche caso, il tentativo di uniformarsi in modo formale disattendendo nella sostanza il monito dell'organo di controllo (per es. adottando le misure conseguenziali dopo aver approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2019).

Ulteriori criticità riscontrate con minore frequenza hanno riguardato:

- mancata parificazione delle risultanze della gestione della cassa del tesoriere con quelle delle scritture contabili dell'Ente;
- ritardi nella procedura di contrattazione decentrata e mancata costituzione del relativo fondo;
- inattendibilità delle risultanze dell'inventario e del conto del patrimonio, in violazione all'art. 230 del TUEL.

Infine, per sei Comuni, la Sezione, in applicazione di quanto disposto dall'art. 148-bis, c. 3, Tuel, ha precluso l'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quelli che, al loro interno, consentivano spese non obbligatorie.

4.2. Controllo ex art. 148, comma 1 tuel.

Nel 2021 la Sezione ha adottato sei delibere sul funzionamento dei controlli interni dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di cui una per il 2018 e cinque per il 2019.

L'esame svolto ha rilevato la sostanziale assenza del controllo di gestione, strategico e sulla qualità dei servizi nonché la parziale inadeguatezza del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

La Sezione ha, quindi, invitato gli Enti ad intraprendere le iniziative necessarie ai fini del superamento di tutte le criticità e debolezze di sistema riscontrate.

4.3. Procedure di dissesto guidato o di riequilibrio pluriennale

Nel 2021 la Sezione ha esaminato ed emesso la relativa deliberazione su sette piani di riequilibrio pluriennale, ex artt. 243-bis e 243-quater del T.U.E.L., di cui una è stata di approvazione, tre di diniego dell'approvazione del piano, mentre con le rimanenti due è stata

disposta un'istruttoria che in un caso non è stato possibile concludere perché l'ente, a seguito dell'elezione del nuovo sindaco, ha chiesto e ottenuto la sospensione ex art. 243 bis, comma 5 ai fini della rimodulazione del piano. Infine, una delibera ha per oggetto il monitoraggio di un piano già approvato ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi.

4.4)*Relazioni di fine mandato*

La Sezione ha verificato il rispetto della normativa di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 per i comuni calabresi interessati dalla tornata elettorale del maggio 2019, in due casi ,con delibera trasmessa alla Procura regionale, ha accertato l'omissione e/o il ritardo nell'adempimento.

5. *Esame dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica.*

Nel corso dell'anno la Sezione ha preventivamente inviato ai 5 capoluoghi di provincia, 5 province, 1 città metropolitana e i 14 comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti una nota volta a chiedere la trasmissione della delibera di ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette possedute nonché dell'eventuale piano di ricognizione.

Essendo stato verificato l'inadempimento da parte di cinque enti locali (una provincia e quattro comuni) la Sezione ha adottato cinque delibere che lo hanno attestato.

Successivamente, si è provveduto a dare seguito alla richiesta delle Sezione delle Autonomie (nota prot. 20017 del 11/06/2021) di sensibilizzazione delle amministrazioni che non avevano ancora provveduto *agli obblighi di registrazione sulla piattaforma "Partecipate" del MEF*". Dalle verifiche effettuate è emersa la mancata iscrizione da parte di duecentosessantuno enti, ai quali è stata inviata una nota di sollecito con cui è stato richiesto, oltre che l'adempimento di registrazione MEF, anche alla trasmissione , a mezzo pec, della

delibera di revisione ordinaria delle partecipate alla data del 31/12/2019.

6. L'attività consultiva.

Nel corso dell'anno sono pervenute alla Sezione dodici richieste di parere, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della legge 5 giugno 2003, n.131 , tutte inoltrate direttamente stante la persistente inoperatività nella regione del Cal ancorché istituito con legge regionale n.1/2007.

Solo due delle richieste predette hanno superato positivamente il vaglio della verifica di ammissibilità oggettiva e soggettiva consentendo la resa di una pronuncia nel merito.

Le questioni di diritto affrontate hanno riguardato :

1) l'applicabilità della riduzione dell'indennità di funzione da corrispondersi a un ex sindaco, in ipotesi di ritardo nella sottoscrizione della relazione di fine mandato in una fattispecie particolare in cui, sciolto il consiglio comunale ex art 141 Tuel in conseguenza delle dimissioni del sindaco, vi era stata la revoca del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali a seguito del sopraggiunto scioglimento per infiltrazioni mafiose ex art.143 Tuel . Con la delibera n 23/2021 la Sezione ,premessi che , a rigore, l'art 4 dlgs. n. 149/2011 sanziona la mancata redazione e non il ritardo, rilevato altresì che un grave ritardo può di fatto vanificare le finalità perseguite con la previsione *de qua*, ha statuito che spetta all'organo titolare del relativo potere il compito di verificare la sussistenza dei presupposti applicativi della sanzione.

2)la misura dell'indennità di funzione da corrispondersi al sindaco f.f., titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato in part time. Con la delibera n 27/2021 ,la Sezione ha espresso il parere che l'indennità debba essere dimezzata.

Tutte le altre richieste sono state respinte per inammissibilità oggettiva soggettiva(n. 6)

ovvero soggettiva (n.4 , perché inoltrate da un consigliere comunale, dall'organo straordinario di liquidazione e da un'azienda sanitaria provinciale).

.

7. Controllo preventivo e successivo di legittimità.

Nel corso dell'anno la Sezione ha esaminato e registrato 306 provvedimenti pervenuti al controllo preventivo di legittimità, prevalentemente riferiti a decreti di incarichi dirigenziali adottati dalle amministrazioni periferiche statali (Prefetture, Ufficio scolastico regionale).

È stato ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto n. 1112 del 7 dicembre 2020 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Calabria per violazione del disposto dell'art. 32 , comma 11 d.lgs 18 aprile 2016 n.50 (c.d. clausola dello stand still)-

8. Controllo sulla gestione.

Non sono state svolte indagini autonome in sede di controllo sulla gestione.

Sono state, però, effettuate approfondite indagini nell'ambito della relazione allegata alla decisione sul giudizio di parifica riguardanti la gestione della spesa sanitaria con un focus sull'emergenza Covid e il commissariamento ultradecennale, i fondi comunitari e le società partecipate dalla regione Calabria.

Dall'analisi svolta sulla gestione sanitaria è emerso che in dieci anni il *deficit* è diminuito in valore assoluto di pochissimo, cioè di circa sei mln di euro. Infatti, si è passato da un disavanzo di circa € 104,304 mln (quantificato nel 2010) ad uno di circa € 98,013 mln (al 31.12.2019). Ma, soprattutto, è emerso , ancora una volta, come il *deficit* sia totalmente inattendibile e probabilmente ampiamente sottostimato anche a causa dell'inattendibilità dei dati relativi alle Aziende sanitarie provinciali.

In generale, nel 2020 tutti gli enti del sistema sanitario calabrese chiudono in perdita il loro bilancio perché non sono in grado di far fronte alle esigenze della gestione caratteristica: a fronte di elevati costi, le Aziende hanno ridotto i ricavi connessi all'attività propria. Questo si è tradotto in una massa debitoria di notevole ammontare: a fine 2020 i debiti commerciali accumulati dalle ASP e dalle AO sono pari a circa 460 mln di euro; i tempi medi di pagamento dei fornitori sfiorano tutti (con eccezione della AO di Cosenza) le previsioni comunitarie, attestandosi spesso ad oltre 200 giorni e raggiungendo punte di patologia notevoli. Per esempio, la AO Mater Domini paga i propri fornitori, in media, a 748 giorni.

Nel 2020 sono stati trasferiti alle Aziende sanitarie calabresi circa 115 mln di euro di "fondi COVID". L'istruttoria condotta ha mostrato che la gran parte di queste somme, ossia circa 77 mln di euro, giace accantonata nei bilanci delle Aziende al 31.12.2020 senza che sia stata riorganizzata la rete ospedaliera.

8.2 Scostamenti rispetto all'attività programmata.

Sostanzialmente la Sezione è riuscita a rispettare il programma deliberato all'inizio dell'anno nonostante le notevoli difficoltà legate non solo all'emergenza epidemiologica, ma anche alle carenze dell'organico del personale di magistratura, considerato che lo scrivente Presidente della Sezione si è insediato il 26 maggio 2021 (il precedente titolare era stato trasferito a decorrere dal 10 dicembre 2020 sicché nelle more le funzioni sono state esercitate dal cons. Contino); nel mese di aprile è cessato dal servizio per limiti di età il cons Musolino e il 5 ottobre è stata trasferita con effetto immediato il cons. Scozzese, senza sostituzione.

9. Misure anticovid.

Per quanto riguarda il profilo specifico della disciplina della presenza del personale

amministrativo in ufficio, le misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica si sono uniformate alle circolari emanate dal segretario ovviamente tenuto conto della situazione peculiare della regione Calabria. Conseguentemente a partire dalla proclamazione dello stato d'emergenza e sino all'ottobre 2020, è stata assicurata la presenza in ufficio solo del personale necessario per lo svolgimento dell'attività essenziale quali la ricezione, la protocollazione e lo smaltimento della posta cartacea. Successivamente con disposizione del dirigente Saur è stata disposto, a decorrere dal mese di ottobre 2020, il rientro in ufficio di tutto il personale, eccezione fatta per i lavoratori fragili, per almeno 2 giorni in presenza. A seguito del collocamento della regione nella fascia rossa, l'ordine di servizio è stato temporaneamente sospeso, per riprendere vigore a decorrere dall' 8 febbraio 2021.

Con direttiva presidenziale del 21 settembre 2021, nel rispetto della circolare ministeriale n. 24 del 16 luglio 2021 sono state impartite le disposizioni per una maggiore presenza in ufficio; conseguentemente è stata assicurata la presenza quotidiana del 60% del personale, anche con rientri pomeridiani, previa stipulazione dei contratti individuali, la cui efficacia è stata prorogata garantendo l'acquisizione del consenso degli interessati .

Le camere di consiglio e le adunanze, ivi compresa quella relativa al giudizio di parifica del rendiconto dell'esercizio 2019, si sono svolte con modalità da remoto sino al mese di giugno 2021. Contemporaneamente all'insediamento della scrivente è stata privilegiata la formula della presenza per due camere di consiglio /adunanze al mese , salvo limitate eccezioni per esigenze particolari.

Il giudizio di parifica del rendiconto del 2020 è stato celebrato in adunanza pubblica, con limitazione considerevole del numero dei presenti nel rispetto assoluto delle misure di distanziamento previste per il contenimento dell'epidemia.